

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 14-06-2016**

**Messaggio n. 2642**

OGGETTO:

**Accordo Aran – Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016. Ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR.**

Si rende noto che nell'incontro tra Aran e Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, che era stato siglato il 15 gennaio 2016, per la proroga del termine indicato all'art. 2, comma 3, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L'articolo unico dell'accordo, stabilisce che il termine precedentemente prorogato al 31 dicembre 2015, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare le principali norme che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

L'esercizio dell'opzione è stato disciplinato dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. - e si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all'adesione stessa.

Si ricorda, pertanto, che, per effetto della suddetta proroga, i dipendenti pubblici che si trovano in regime previdenziale di TFS potranno esercitare, entro il 31 dicembre 2020, l'opzione per il TFR, al fine di iscriversi

contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale che li riguarda.

L'accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 (punto 3 dell'articolo unico dell'accordo); ne consegue, pertanto, che conservano validità tutte le domande di lavoratori in TFS presentate dopo il 31 dicembre 2015 e prima della sottoscrizione dell'accordo sopra richiamato.

Per completezza d'informazione si specifica, infine, che (punto 2 dell'articolo unico dell'accordo) le parti hanno assunto l'impegno di verificare, entro un anno dalla sottoscrizione, le disposizioni contrattuali di previdenza complementare nonché l'adeguatezza dei contenuti dell'accordo stesso.

Il Direttore Generale  
Cioffi